CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

PROPOSTA N. 31628 **Torino, 10/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, la Vicesindaca Michela FAVARO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA N. 991/2/2026 – PROC. R.G. 1043/2026 - PER COMPLESSIVI EURO 1.620,00.

Visto l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita testualmente:
«*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a. sentenze esecutive;
b.- e. (omissis)

2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*».

Visti:

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, il paragrafo 9, punto 9.1, laddove, con riferimento "*all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta*" sottolinea "*la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili*";
- la deliberazione n. 27/Sez. Aut./2019/QMIG del 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento*", evidenziando come la deliberazione consiliare di riconoscimento non abbia natura costitutiva della obbligazione, ma assolva alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69 del D.Lgs. 546/1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive (comma 1) ed è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento delle spese processuali cui è stata condannata la Città.*omissis*

Visto l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.
Preso atto della seguente Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino:

Sentenza n. 991/2026, Sezione 2, relativamente al ricorso R.G.R. 1043/2026 - depositata in data 14/10/2026 - con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso di parte ricorrente, condannando la Città alla rifusione delle spese di lite che "*vengono liquidate a favore della ricorrente – con riferimento degli importi recati dalla tabella 23 del d.m. 55/2014 e s.m.i. relativi allo scaglione di valore della controversia – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in complessivi € 1.500,00 già comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali, oltre oneri previdenziali, IVA se dovuta ed al rimborso del CUT"* (doc.1 dell'Allegato1).

Le spese di lite richieste da controparte sono comprensive dell'onorario, delle spese generali su onorari ex art. 2 DM 55/14, C.P.A. (Cassa Previdenza e Assistenza) del 4% ex art. 11 L. 576/1980 e del rimborso delle spese esenti (CUT contributo unificato tributario) per un totale di euro 1.620,00, I.V.A esclusa. Per quanto concerne la rifusione dell'I.V.A. la ricorrente ha dichiarato "*di esercitare la professione in regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014, con conseguente non applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge.*" (doc.3 dell'Allegato1).

Vista la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Contenzioso Tributario, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per un **totale complessivo di Euro 1.620,00.**

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1- lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto necessario provvedere con urgenza al relativo riconoscimento per un importo complessivo di **Euro 1.620,00** relativo a spesa corrente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 761/2025 del 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 della Città di Torino;

Rilevato che la spesa sopra indicata trova copertura nel bilancio di previsione 2026, tenuto conto che, al fine di fronteggiare il rischio della condanna alle spese legali derivanti dalle cause seguite dall'Ufficio Contenzioso Tributario - Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione e garantire la puntualità nei pagamenti, è stato stanziato un importo in apposito capitolo di spesa (cap. 12600014001 – "TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti") il cui ammontare è stimato su base storica.

Dato atto che:
- per le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di ricorso in appello;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge 289/2002 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti".

Preso atto che verrà acquisito agli atti il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 6, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **Euro 1.620,00** derivante dalla sentenza n. 991/2/2026 (Proc. n. R.G.R. 1043/2026) depositata in data 14/10/2026, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ed analiticamente illustrata nella relazione allegata (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l’importo del riconoscimento indicato al punto 1. è dato dagli importi stabiliti dal Giudice nel provvedimento ed incrementati nella misura degli oneri di legge, rimborso spese generali al 15%, C.P.A. 4% ex art. 11 L. 576/1980, oltre al rimborso spese esenti (contributo unificato), I.V.A. esclusa;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da sentenze esecutive, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto di ricorso in appello;
- la relativa spesa trova copertura sul capitolo cap. 12600014001 – “TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti”, Esercizio 2026 ed è finanziata con mezzi correnti di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e, pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
- l’ufficio Gestione Finanziaria, afferente al Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi, Catasto, Imposte minori e Riscossione, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, provvederà con i necessari provvedimenti dirigenziali all'assunzione del conseguente impegno di spesa ed alla liquidazione della stessa, al fine di non arrecare ulteriore danno all’Ente;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di non arrecare ulteriore danno all’Ente, per ottemperare al pagamento di quanto liquidato nelle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria, in esito a ricorsi presentati dai contribuenti.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano